AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONE DI PUBBLICO SPETTACOLO n. 442

IL FUNZIONARIO DELEGATO

vista la domanda presentata dal Sig. Boscolo Ivano Bielo, nato a Chioggia (VE) il 01/03/61 ed ivi residente in Via San Marco n.1780 - C.F.: BSCVNl61C01C638C, in qualità di legale rappresentante della Ditta MOSELLA S.R.L., con sede in Chioggia Via San Felice n.3 e C.F.: 00317350270, tendente ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento di manifestazione di pubblico spettacolo in Chioggia Lungomare Adriatico nell’area demaniale adiacente alla diga foranea lato nord in concessione;

preso atto del parere favorevole di fattibilità sulla manifestazione espresso, ai sensi dell’art.80 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n.773/31, dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.) nella seduta tenutasi in data 22/05/12 (verbale n.2 - proc.703/2012/CPVLPS), nonché dell’esito del sopralluogo della Stessa avvenuto in data 01/06/12;

richiamato l’articolo 141 del R.D. 6 maggio 1940 n.635, novellato dal D.P.R. 28 maggio 2001 n.311, all’ultimo comma, che prevede:

“Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l’esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli alloggiamenti temporanei richiedono una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli alloggiamenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all’articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all’articolo 141-bis, nello stesso Comune, abbia già concesso l’agibilità in data non anteriore a due anni.”;

preso atto:
- della dichiarazione della ditta interessata del 6 giugno u.s. nella quale asserisce l’osservanza delle prescrizioni impartite dalla C.P.V.L.P.S. in sede di verifica, nonché della documentazione tecnica prodotta;
- del parere in merito alla predetta nota reso dalla Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale di Governo in data 07/06/13 prot.n.22443;

vista la deliberazione della Giunta comunale del 07/08/13 n.168, all’oggetto “Orario di svolgimento degli intrattenimenti musicali nelle giornate del 14 e 15 agosto di ogni anno. ATTO DI INDIRIZZO”;

visti gli artt.68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773;
visto il regolamento per l’esecuzione del detto T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.635;
vista la legge quadro sull’inquinamento acustico del 26/10/95 n.447;
visti gli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M. 16/04/99 n.215;
visto l’art.19, primo comma, n.5 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, con il quale sono state trasferite ai Comuni le funzioni di cui agli artt.68 e 69 del T.U. delle leggi di P.S. prima richiamato;
visto il d.lgs. 267/2000;
Ditta MOSELLA S.R.L., con sede in Chioggia Via San Felice n.3 e C.F.: 00317350270 app. Boscolo Ivano Biclo, nato a Chioggia (VE) il 01/03/61 ed ivi residente in Via San Marco 10 - C.F.: BSCVNI61C01C638C), autorizzazione per pubblico spettacolo in occasione dell’esibizione del gruppo musicale “Settepuntodue” in Chioggia Lungomare Adriatico area demaniale adiacente alla diga foranea lato nord in concessione per l’esibizione nella notte del 15 agosto 2013 dalle ore 16,00 alle ore 02,00 dopo la mezzanotte (con una capienza complessiva di n.10.000 persone), sotto la stretta osservanza delle norme contenute nel II° Cap. I° del R.D. 18/06/31 n.773 e nel Tit. III° paragrafo 14° del relativo Regolamento, nonché delle prescrizioni imposte dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui siti di Pubblico Spettacolo nella sede del 22/05/12 ed in occasione del sopralluogo avvenuto da 01/06/2012.

La licenza della presente risulta subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione, nulla osta, o altro titolo autorizzativo, comunque denominato e di qualsivoglia natura, in merito all’utilizzo dell’area demaniale marittima suindicata per manifestazioni temporanee musicali a scopo dell’attività turistica.

L’esercizio della presente licenza si richiama l’obbligo del rispetto della seguente normativa:

- norme tecniche di attuazione relative alla “Classificazione acustica del territorio comunale di Chioggia”, approvata con delibera della Giunta Comunale n.148 del 28/03/2003;
- regolamento comunale “La disciplina di attività rumorose”, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.132 del 22/12/2004;
- deliberazione della Giunta Comunale n.165 del 28/05/2010 “Disciplina dello svolgimento di intrattenimenti musicali e danzanti presso stabilimenti balneari e pubblici esercizi, nonché delle attività di sale da ballo insistenti nel territorio comunale. Atto di indirizzo”;
- deliberazione della Giunta Comunale n.126 del 30/05/2012 “Svolgimento delle attività di intrattenimento musicale e danzante. Atto di indirizzo”.

In caso di forte perturbazione la manifestazione dovrà immediatamente essere sospesa.

La presente licenza è valida sotto la stretta osservanza delle leggi e regolamenti vigenti in materia ed è sempre revocabile per abuso del titolare o per ragioni d’ordine o di pubblica sicurezza.

Chioggia, il 13 AGO. 2013